

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 30/10/2003 n. 6769
legge 109/94 Articoli 10, 30 - Codici 10.2, 30.2

Nelle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente la cauzione provvisoria assolve alla funzione di garantire l'affidabilità dell'offerta, di cui il primo indice è rappresentato proprio dalla correttezza e serietà del comportamento del concorrente in relazione agli obblighi derivanti dalla disciplina della gara. Essa rappresenta, salvo prova di maggior danno, una liquidazione anticipata dei danni derivanti all'Amministrazione dall'inadempimento di tale obbligo di serietà da parte del concorrente. L'escussione della cauzione, quindi, è conseguenza diretta e automatica del verificarsi del presupposto correlato alla detta funzione della cauzione, vale a dire dell'inadempimento del partecipante, senza bisogno che specifica norma di gara disponga espressamente in tal senso. Peraltro, nel caso di licitazione privata bandita ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., l'incameramento della cauzione provvisoria, come conseguenza di una verifica negativa in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, trova il suo specifico referente normativo nell'art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., al quale fa espresso rinvio l'art. 70 del citato regolamento che detta verifica prescrive.